REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2085 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2026

che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (*Gymnammodytes cicerelus* e *Gymnammodytes semisquamatus*) e del ghiozzo (*Aphia minuta* e *Crystallogobius linearis*) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il 6 maggio 2014 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2014 ([2]) che, per la prima volta, ha istituito una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 fino all'8 maggio 2017 per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (*Gymnammodytes cicerelus* e *Gymnammodytes semisquamatus*) e del ghiozzo (*Aphia minuta* e *Crystallogobius linearis*) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna). Sono state concesse diverse proroghe della deroga, da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2726 della Commissione ([3]), che è scaduto il 2 luglio 2026.

(2) Il 16 febbraio 2026 la Commissione ha ricevuto dalla Spagna una nuova richiesta di proroga. La Spagna ha fornito motivazioni scientifiche e tecniche aggiornate a sostegno della richiesta, tra cui un nuovo piano di gestione adottato il 29 giugno 2026 ([4]), in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006, e una relazione sul monitoraggio e sull'attuazione del piano di gestione, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]).

(3) Nel corso della sua 81ª riunione plenaria svoltasi nel marzo 2026, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la richiesta di proroga della deroga e la relazione sul monitoraggio e sull'attuazione ([6]). Lo CSTEP ha concluso che il progetto riveduto di piano di gestione comprende elementi adeguati per il monitoraggio e la gestione delle attività di pesca della "sonsera" nelle acque catalane e che sono soddisfatte le condizioni per la concessione della deroga.

([1]) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1967/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2014 della Commissione, del 6 maggio 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (*Gymnammodytes cicerelus* e *G. semisquamatus*) e del ghiozzo (*Aphia minuta* e *Crystalogobius linearis*) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna) (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/464/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2726 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (*Gymnammodytes cicerelus* e *Gymnammodytes semisquamatus*) e del ghiozzo (*Aphia minuta* e *Crystalogobius linearis*) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna) (GU L, 2024/2726, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2726/oj).

([4]) Orden ARP/123/2026, de 29 de junio, por la que se aprueba el Plan de gestión de la modalidad de la sonsera en el litoral catalán (2026-2029). *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, Núm. 9697 - 1.7.2026.

([5]) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).

([6]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf_plen_26-01.

(4) La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. La proroga della deroga chiesta dalla Spagna riguarda un numero limitato di pescherecci e, tenuto conto sia delle dimensioni ridotte della piattaforma continentale che della distribuzione geografica della specie bersaglio, vi sono vincoli geografici specifici che limitano i fondali di pesca interessati.

(5) Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun aumento futuro dello sforzo di pesca, in quanto le autorizzazioni di pesca saranno rilasciate solo a un massimo di 26 pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri e con motore di potenza inferiore a 75 kW.

(6) La richiesta riguarda inoltre attività di pesca già autorizzate dalla Spagna per pescherecci registrati nel censimento marittimo gestito dalla Comunità autonoma di Catalogna e aventi un'attività comprovata nella pesca di più di cinque anni. Tali pescherecci sono inclusi in un elenco comunicato alla Commissione.

(7) Questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi, in quanto soltanto le sciabiche da natante hanno le caratteristiche tecniche necessarie.

(8) Le attività di pesca in questione non interferiscono con attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate.

(9) Questo tipo di pesca non ha un impatto significativo sull'ambiente marino, poiché le sciabiche da natante sono attrezzi molto selettivi e non entrano in contatto con il fondale.

(10) Inoltre, l'attività dei pescherecci operanti con sciabiche da natante non è mirata alla cattura di cefalopodi.

(11) Le attività di pesca interessate soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006, in quanto l'attività di pesca non è praticata al di sopra delle praterie di *Posidonia oceanica*, in particolare, o di altre fanerogame marine.

(12) I requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006, quali ripresi dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'allegato IX, parte B, punto 1, del regolamento (UE) 2019/1241, non sono applicabili in quanto riguardano i pescherecci da traino. La Spagna ha autorizzato una deroga alla dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006, richiamandosi al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 7, di quest'ultimo, dal momento che la pesca in questione è altamente selettiva, ha un effetto trascurabile sull'ambiente marino e non è interessata dalle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

(13) Sebbene l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 sia stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1241, l'allegato IX, parte B, punto 4, di quest'ultimo consente di continuare ad applicare deroghe alle dimensioni di maglia minime sulla base di determinate condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del medesimo. Tali deroghe dovevano essere in vigore al 14 agosto 2019, non comportare un deterioramento delle norme di selettività, in particolare in termini di aumento delle catture di giovanili, e mirare a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 di tale regolamento. La proroga richiesta soddisfa le condizioni citate.

(14) Le attività di pesca con sciabiche da natante sono disciplinate dal piano di gestione al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241, ad eccezione dei molluschi bivalvi, siano minime.

(15) Le attività di pesca considerate sono conformi alle disposizioni in materia di registrazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ([7]).

(16) Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e pertanto non interferiscono con le attività di pesca di altre imbarcazioni.

([7]) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).

(17) Il piano di gestione spagnolo include misure di monitoraggio delle attività di pesca, come disposto dall'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(18) È quindi opportuno autorizzare la richiesta di proroga della deroga.

(19) La durata di validità della deroga dovrebbe essere limitata per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive qualora il monitoraggio del piano di gestione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock oggetto di sfruttamento e per permettere, nel contempo, di approfondire le conoscenze scientifiche al fine di elaborare un piano di gestione più efficiente.

(20) Poiché la deroga concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2726 si applicava fino al 2 luglio 2026, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 3 luglio 2026, al fine di garantire la continuità giuridica.

(21) Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(22) Il presente regolamento non pregiudica la posizione della Commissione in merito alla conformità dell'attività oggetto della presente deroga ad altre normative dell'Unione, in particolare la direttiva 92/43/CEE del Consiglio ([8]).

(23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque situate entro tre miglia nautiche dalle linee di base soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna adiacenti alla costa della regione della Catalogna, alla pesca del cicerello (*Gymnammodytes cicerelus* e *Gymnammodytes semisquamatus*) e del ghiozzo (*Aphia minuta* e *Crystallogobius linearis*) effettuata da pescherecci con sciabiche da natante, a condizione che tali pescherecci:

a) siano registrati nel censimento marittimo gestito dalla Comunità autonoma della Catalogna;

b) abbiano un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operino in modo da escludere qualsiasi ulteriore incremento dello sforzo di pesca messo in atto; e

c) siano titolari di un'autorizzazione di pesca e operino nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 2

Piano di monitoraggio e relazione

La Spagna trasmette alla Commissione, per la prima volta entro il 2 luglio 2027 e, successivamente, ogni 12 mesi, una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).

([8]) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).

Articolo 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 3 luglio 2026 al 2 luglio 2029.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN